



# COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

Piazza Municipio – 88042 Falerna

Tel. 0968/95002 – Fax 0968/95043

E-mail [sindaco@comune.falerna.cz.it](mailto:sindaco@comune.falerna.cz.it) [protocollo.falerna@asmepec.it](mailto:protocollo.falerna@asmepec.it)

## Ordinanza n. 15 del 20-03-2020

Prot. n. : n. del protocollo del sistema informatico comunale

Data: 20-03-2020

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 – CHIUSURA LUNGOMARE E ULTERIORI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI E ALLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI.

### IL SINDACO

#### VISTI

1. il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020; n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
2. il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
3. il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

**RILEVATO** che si stanno registrando negli ultimi giorni sempre più casi accertati di COVID-19 nell'ambito del territorio della Calabria e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

**CONSIDERATO** che, nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, in questi giorni è stata rilevata la presenza di un numero elevato di persone che circolano con mezzi ad irrisione delle limitazioni imposte dal legislatore che statuiscono l'uscita ai soli casi di necessità, salute e lavoro, anche facendo leva su difficoltà interpretative dei provvedimenti governativi;

**CONSIDERATO** che il Ministro degli Interni ha specificato che gli spostamenti per necessità salute e lavoro debbono essere documentalmente dimostrati.

**PRESO ATTO** che molte persone fruiscono del lungomare, dei viali, dei giardini, delle aree anche verdi e dei marciapiedi comunali, con forte rischio di contagio della popolazione.

**CONSIDERATO** che il Governatore della Calabria con ordinanza n 7 del 14.03.2020 ha dettato ulteriori restrizioni sia a causa del nuovo "esodo" avvenuto a partire dalle prime ore del 14.03. 2020

dalle città del Nord verso la Calabria, e sia per arginare condotte imprudenti da parte di tanti cittadini calabresi.

**PRESO ATTO** che l'ordinanza prevede, intanto, che tutti coloro che risiedono o sono domiciliati in regione e che vi rientrano da altre regioni o dall'estero, di comunicare la loro presenza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria della provincia di riferimento, di informare il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e di osservare la quarantena domiciliare di 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi nonché obbligo di compilazione della scheda di registrazione che si trova al sito [emergenzacovid.regione.calabria.it](http://emergenzacovid.regione.calabria.it) o, in alternativa, obbligo di comunicazione della propria presenza alle autorità sanitarie locali.

**RIBADITO** che, dopo tali comunicazioni, i soggetti dovranno rimanere reperibili per permettere la valutazione sanitaria e l'applicazione delle relative misure di profilassi, compreso l'isolamento.

**ACCERTATO** che è stato disposto, con effetto immediato, la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone nonché limitazioni all'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici con obbligo per i responsabili degli esercizi commerciali a vigilare su questo fenomeno.

**RITENUTO** che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorre adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e con lo spirito dei provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di persone anche per ulteriori Punti vendita dove sono stati accertati fenomeni di assembramento pericolosi per la salute.

**RICHIAMATO** l'articolo 1, n. 1), del D.P.C.M. dell'11.03.2020 dove si dispone che: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”

**RILEVATO** che le disposizioni richiamate dispongono misure di prevenzione di carattere generale mirate ad “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

**CONSIDERATO** che le prescrizioni impartite continuano a Non essere Seguite da diverse persone che imperterrite continuano a mettere a rischio la salute propria e quella dei familiari, nonché dell'intera Comunità falernese.

**CONSIDERATO** che siffatti comportamenti vanificano e sviscolano il senso delle disposizioni dettate dal Governo italiano, finalizzate ad arginare e contenere la diffusione del virus limitando al minimo possibile le occasioni di allontanamento dalle abitazioni, onde appare necessario da un lato specificare le modalità di possibilità di spostamento e dall'altro adottare misure più restrittive.

**RICHIAMATO** il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

## ORDINA

1. la chiusura al pubblico:
  - a. del lungomare, delle aree annesse, della spiaggia e dell'arenile insistenti all'interno del territorio comunale;
  - b. delle villette comunali e di ogni altra area verde comunale;
  - c. delle piste ciclabili e ciclopedonali;
2. il divieto sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste nelle piazze, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
3. il divieto praticare qualsiasi sport e/o attività motoria all'aperto, in forma aggregata o individuale quale a titolo puramente esemplificativo: passeggiate, jogging, ciclismo o qualsiasi altra attività ludica-sportiva, salvo che per necessità di salute debitamente certificate;

## È CONSENTITO

1. portare fuori il proprio cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di m. 200 dalla propria abitazione, restano altresì consentiti gli spostamenti per i controlli veterinari.
2. Breve passeggiata entro 200 m dell'abitazione per certificate motivazioni di salute .
3. La libera circolazione delle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

**La presente ordinanza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione e sino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe del periodo emergenziale che dovessero essere disposte dal Governo.**

La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI, mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di Falerna nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati e trasmessa:

- alla Prefettura di Catanzaro

- al Comando Stazione Carabinieri di Falerna

-al Ministero della Salute ai sensi dell'art 3 della legge n.13 del 05.03.2020 in G.U.61 del 09.03.2020, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n 6/2020, secondo il quale "le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione"

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241

## AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco  
Prof. Ing. Daniele MENNITI

